



COMUNE DI BADIA POLESINE

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 103 del 09-09-2019

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI.

PREMESSO che dalle attività di controllo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di intrattenimento emergono situazioni di degrado e di disturbo della pacifica e ordinata vivibilità, soprattutto durante le ore serali e notturne, e sono state rilevate criticità nella gestione della sicurezza urbana, dovute alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti, in particolare bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi;

RILEVATO che episodi di euforia collettiva possono trascendere a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie e oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che:

- la messa in circolazione di contenitori in vetro potrebbe determinare, per un uso improprio, una situazione di pericolo, particolarmente rilevante in occasione di pubbliche manifestazioni, a causa della presenza di molte persone e del clima festoso nell'affollare strade e piazze;
- la possibilità di avere a disposizione contenitori in vetro (bottiglie, boccali, bicchieri etc.) può determinare, in occasione di pubbliche manifestazioni, grave pericolo in caso di tensioni, risse e quant'altro;

VISTO che sul territorio del Comune sono previste una serie di manifestazioni che comportano un notevole afflusso di visitatori;

RAVVISATO quindi opportuno prevenire possibili danni a cose e persone in occasione di manifestazioni, vietando la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro, da parte degli esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO conseguentemente di vietare a tutte le persone che partecipano alle pubbliche manifestazioni organizzate sul territorio del comune, di consumare sulle aree interessate alimenti e bevande di qualsiasi tipo, contenute in contenitori di vetro;

Visti:

- la legge 25 agosto 1991 n. 287;
- la legge 689 del 24.11.1981;

- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – “Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017” recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Il divieto di somministrazione e vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 19.00 alle ore 6.00 del giorno successivo durante le giornate in programma stabilite per le varie manifestazioni che si terranno su tutto il territorio comunale, **dal 09.09.2019 al 31.01.2020.**

È consentito somministrare e/o consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro serviti ai tavoli, al banco, nelle aree in concessione e sulle pertinenze esterne su suolo pubblico debitamente autorizzate, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

È vietato il consumo di alimenti e bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area delle manifestazioni, alimenti e bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P., saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689. In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente è raddoppiata.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Veneto, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune;

- la trasmissione al Comando Carabinieri e alla Polizia locale.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Comune di Badia Polesine,
09-09-2019

Il Sindaco
Giovanni Rossi

